

Prot.n.130/18-na  
Circ.n.37/18

Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Ai Consiglieri nazionali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Segreterie provinciali

Roma, 26 novembre 2018

**Oggetto: Adempimenti vaccinali a.s. 2019-2020 - Riepilogo**

Pensando di fare cosa utile e gradita, qui di seguito, Vi forniamo il riepilogo degli adempimenti vaccinali previsti per l'a.s. 2019-2020:

la presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione, o in sostituzione l'autocertificazione, non verrà più richiesta come requisito essenziale di accesso - quindi all'atto dell'iscrizione - in quanto **dall'anno scolastico 2019-2020** nella scuola dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia verranno messe in atto (già utilizzate nell'a.s. 2018/19 per le Regioni che avevano l'anagrafe vaccinale) le procedure richiamate dalla **legge 31 luglio 2017, n. 119** recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"*.

**In particolare l'art. 3 bis – c.1, dispone:**

1. *"A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico 2019/2020" (si suggerisce che la FISM contatti l'Azienda sanitaria locale territoriale per condividere un format uguale per comunicare l'elenco iscritti).*
2. *"Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente"*.

3. *“Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.*
  
4. *“Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza”.*
  
5. *“Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.*


Cordiali saluti.

Il Segretario nazionale aggiunto

dott. Antonio Trani



Il Responsabile rapporti  
FISM provinciali e regionali  
sig. Giampiero Redaelli



Il Responsabile nazionale  
per le questioni giuridiche  
avv. Stefano Giordano



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano

